

Milano, 9 maggio 2020

Spettabile
ARERA

Inviata a mezzo mail a:
info@arera.it

DCO 112/2020/R/EEL “orientamenti per la regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile”

Considerazioni generali

Perimetro della Renewable Energy Community (REC)

ANIE considera molto limitante l’aver definito come perimetro della REC quell’area dove sono ubicati tutti e soli i POD connessi alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione (di seguito cabina secondaria). Le finalità di una REC possono essere molteplici e possono essere combinate tra loro: produrre energia rinnovabile, utilizzare energia rinnovabile elettrica, termica e nei trasporti, scambiare energia rinnovabile, autoconsumare, auto bilanciare fabbisogno e generazione, soddisfare appieno il proprio fabbisogno energetico che le renda indipendenti energeticamente, vendere energia rinnovabile, offrire servizi di dispacciamento. Infatti i benefici che una energy community può apportare al sistema possono consistere in flussi energetici bilanciati in ingresso e uscita a/da l’infrastruttura di rete, in adeguatezza della capacità di generazione rispetto al fabbisogno, in ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture di rete, in disponibilità ad offrire servizi di rete al TSO ed in prospettiva anche al DSO. Per tale motivo, ai sensi della direttiva europea 2018/2001 (di seguito Direttiva RED) si ritiene che tale perimetro debba essere ben più esteso rispetto a quanto previsto dall’articolo 42bis del Decreto Legge 162/19 (di seguito Decreto); l’estensione agevolerà sicuramente l’accettabilità degli impianti di taglia più grande e coinvolgere anche le tecnologie attualmente non impiegati ai fini dell’autoconsumo come

l'eolico, l'idroelettrico e le biomasse. L'estensione del perimetro a tal fine si propone di eguagliarlo al più ai perimetri definiti dalla sperimentazione dei progetti pilota della delibera 300/2017 di ARERA o dei futuri perimetri di dispacciamento o di bilanciamento nodale previsti da ARERA.

Disponibilità informazioni del DSO

La possibilità che si possa costituire una REC passa dalla disponibilità dei dati inerenti i punti di connessione appartenenti alla medesima cabina secondaria del DSO. È imprescindibile che i DSO rendano pubblici su un portale web i suddetti dati per renderli fruibili a tutti gli operatori che vogliono costituire una REC. Si ricorda che la lettera c) dell'art 22 comma 4 della direttiva RED sancisce che il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile.

Disponibilità misura oraria del contatore

È auspicabile, come da lettera c) dell'art 22 comma 4 della direttiva RED, che il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile, trasferendo al GSE le misure orarie effettive e non ricostruite di tutti i POD appartenenti ad una REC o ad un Autoconsumatore Collettivo (di seguito AC) nel mese successivo in modo tale da rendere coerenti le tempistiche di fatturazione per l'energia elettrica prelevata (cioè le tempistiche della bolletta elettrica) con le tempistiche di erogazione delle tariffe del GSE.

Al fine di verificare l'autoconsumo in tempo reale, anche tramite l'uso di sistemi di accumulo, laddove il DSO non è in grado di rendere disponibile il mese successivo la misura oraria effettiva dei punti di connessione aderenti alla REC o all'AC, si chiede che vengano ammesse ai fini della verifica del GSE le misure orarie dei sub-meter installati dalla REC e dall'AC.

Combinato disposto lettere a) e d) dell'art. 42-bis comma 4 del Decreto

La lettera a) consente che i soggetti partecipanti possano produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, mentre la lettera d) sancisce che nel caso di REC, i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione. Il combinato disposto delle lettere a) e d) va ricondotto a quanto previsto dalla normativa tecnica nazionale del CEI (Comitato

Elettrotecnico Italiano), secondo cui la connessione alla rete di distribuzione è limitata alla rete di bassa tensione solo per unità di produzione con potenza non superiore a 100 kW. Ergo la potenza massima di un impianto FER di una REC connettibile alla medesima cabina secondaria non può superare i 100 kW.

Procedure di registrazione e di concessione delle licenze

La direttiva RED sancisce agli artt. 21 e 22 il principio secondo cui una REC o un'AC siano soggetti a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze. Stimando che le taglie degli impianti a fonte rinnovabile installabili in una REC e in un AC possano ampiamente superare i 20 kW, onde ottemperare al principio di non discriminare le procedure di una comunità energetica rinnovabile e di un'autoconsumatore collettivo rispetto a quelle di un autoconsumatore individuale, si propone di valutare le seguenti misure in recepimento anche di quanto previsto dall'art. 16 della direttiva RED:

- a) adottare il "modello unico" del Decreto 19 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico anche per la REC e l'AC, modificando l'art. 2 come segue:
 - 1) sostituendo alla lettera c) del comma 1 la potenza di 20 kW con la potenza di 50 kW
 - 2) Integrando la lettera d) del comma 1 dopo il testo "per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto, al regime di autoconsumatore di energia rinnovabile o al regime di comunità di energia rinnovabile"
 - 3) abrogando la lettera f) del comma 1
- b) adottare un "modello unico" come quello su proposto anche per le altre tecnologie a fonte rinnovabile
- c) innalzare l'obbligo di licenza di esercizio per singolo impianto da 20 kW a 50 kW

Con riferimento alla suddetta lettera c) si chiede che MiSE ed Agenzia delle Entrate intervengano per la modifica della normativa primaria.

Analogamente in conformità all'art. 19 comma 7 della direttiva RED occorre provvedere per le garanzie d'origine provenienti da impianti di meno di 50 kW affinché possano essere indicate informazioni semplificate.

Definizione di impianto nuovo

Al fine di sfruttare il potenziale esistente ed accelerare con la sperimentazione prevista dal Decreto nel corso di questa emergenza sanitaria, si propone di considerare un impianto nuovo anche un

impianto rinnovabile già in esercizio che non beneficia di tariffa incentivante diretta né da Conto Energia né da Decreti del MiSE per le FER non fotovoltaiche, previa rinuncia allo scambio sul posto e su cui si installa un nuovo sistema di accumulo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001. Occorrerà quindi prevedere una tariffa incentivante, di cui all'art. 42-bis comma 9 del Decreto, dedicata all'installazione del solo sistema di accumulo.

Proprietà degli impianti di generazione da fonte rinnovabile e dei sistemi di accumulo in una REC

Si apprezza molto la proposta di ARERA di adottare il criterio della “detenzione” degli impianti e non quello di “possesso”, presupponendo la “detenzione” che il bene sia nella disponibilità della REC. Si ritiene che ciò sia non solo attribuibile ad una mera interpretazione della versione inglese della direttiva RED e la corrispondente traduzione nella versione italiana - la lettera b) dell'art. 22 comma 2 recita *“scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle **unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti”***, ma anche per uniformare il trattamento a cui è soggetta una REC a quello cui è soggetto un autoconsumatore individuale (nell'ordinamento italiano nella configurazione SEU o Scambio sul posto la proprietà dell'impianto di generazione FER non necessariamente coincide con la proprietà dell'unità di consumo) ed a quello cui è soggetto un AC (il comma 5 dell'art. 21 della direttiva RED afferma che l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo. Si considera, pertanto, necessario adottare il criterio di “detenzione” proposto da ARERA, prevedendo anche che in fase di recepimento della direttiva RED sarà opportuno allargare il perimetro della REC e consentire alle REC di detenere impianti di potenza ben maggiore di quella dei 100 kW previsti dall'art. 42-bis del Decreto. Ciò porterà ad un maggior coinvolgimento delle comunità locali nel percorso della transizione energetica, favorendo una maggior accettabilità degli impianti FER e dei sistemi di accumulo, promuovendo soluzioni pro comunità locali, sviluppando una filiera di imprese operanti localmente, coinvolgendo anche le grandi imprese che potrebbero asservire parte della produzione dei propri impianti FER al fabbisogno della REC su cui si trovano i propri siti produttivi.

Configurazioni di una REC

Si condivide l'approccio di ARERA di consentire diverse configurazioni, prevedendo che possano partecipare ad una REC:

- membri che singolarmente sono possessori o detentori di uno o più impianti FER e/o sistemi di accumulo
- membri che comunitariamente sono possessori o detentori di uno o più impianti FER e/o sistemi di accumulo

Natura giuridica dei soggetti REC

Si è favorevoli alla proposta di ARERA di non identificare la natura giuridica del soggetto “Comunità di energia rinnovabile”. Infatti l’art. 42-bis del Decreto introduce la norma che disciplina la REC nelle more e sino al recepimento della direttiva RED.

Si evidenzia che la direttiva RED non offre alcuna indicazione sulla natura giuridica dell’ente REC, e anche l’art. 42-bis del decreto non fornisce ulteriori indicazioni. Da questo silenzio normativo sembra doversi desumere che:

- la REC non sia un ente giuridico nuovo, ma esso si possa costituire in una delle forme soggettive che già sono previste nella legislazione vigente, anche di tipo societario. Il vincolo giuridico potrebbe anche essere costituito su base contrattuale (come già citato all’interno del commento al paragrafo 3.7) – ad esempio per mezzo di una sorta di contratto di mandato - e l’Autorità potrebbe considerare anche di mettere a disposizione un contratto standard per la costituzione di una REC;
- il modello scelto debba assicurare una partecipazione aperta e volontaria dei suoi partecipanti e la partecipazione di enti pubblici, anche diversi ed ulteriori all’Amministrazione Comunale, quali le autorità locali (si pensi, ad esempio, alla partecipazione alla REC di Autorità di Sistema Portuale o Consorzi pubblici)
- l’iniziativa per la costituzione di una REC possa essere assunta da un qualsiasi soggetto tra quelli che possono far parte di una REC, non necessariamente dall’ente territoriale locale (Comune) né sulla base di protocolli di intesa con le Regioni, come invece si legge in alcuni testi legislativi regionali in materia di promozione dell’istituzione di Comunità Energetiche. Quello alla creazione di una REC è un diritto di cui sono titolari persone fisiche e giuridiche contemplate dall’art. 42-bis citato e quindi non è assoggettabile ad autorizzazioni o altri analoghi provvedimenti amministrativi.
- Ai fini della definizione soggettiva degli azionisti o membri di una REC, si ritiene che la definizione di PMI sia quella contenuta nell’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE e nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.
- Quindi si valuta positivamente in questa fase offrire la massima flessibilità alla libera iniziativa, seppur ben consci del fatto che in funzione della natura giuridica adottata, le REC

saranno sottoposte a differenti regimi fiscali. Sebbene il documento di consultazione dell'ARERA non dia indicazioni riguardo la natura giuridica dell'ente REC, si ritiene in ogni caso importante ribadire quanto già espresso dall'Autorità, per mezzo della memoria 12 Marzo 2019 94/2019/I/COM, più volte richiamata all'interno del documento di consultazione, ad una semplificazione del quadro normativo nazionale applicabile all'autoconsumo, che prevede attualmente un insieme frammentario di configurazioni private ammissibili.

Tariffa incentivante

Si ritiene che la tariffa incentivante, di cui all'art. 42-bis comma 9 del Decreto, debba essere assegnata ad accesso diretto come prevede la normativa europea sugli aiuti di stato in materia di energia ed ambiente (Comunicazione 2014/C 200/01) al punto (127) per gli impianti FER di piccola taglia.

È imprescindibile che la tariffa incentivante sia individuata all'interno di un range compreso tra la valorizzazione dello SSP (Scambio sul Posto) e la valorizzazione della SEU (Sistema Efficiente di Utenza). Infatti non è ragionevole ipotizzare di introdurre un trattamento tariffario differenziato per gli utenti di una comunità energetiche rinnovabile o di un autoconsumatore collettivo rispetto a quello di un autoconsumatore individuale. Infatti la direttiva RED prevede agli artt. 21 e 22 che una REC o un'AC non devono essere soggetti ad oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono ed a oneri o tariffe in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità. La direttiva RED specifica che gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a condizione che eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti.

Essendo la finalità della REC e dell'AC quello di autoconsumare l'energia autoprodotta in tempo reale, anche attraverso l'uso di sistemi di accumulo, sarà necessario che il soggetto delegato alla gestione della REC e dell'AC doti gli utenti di sistemi di misura e doti la REC e l'AC di una piattaforma che almeno monitori le misure orarie effettive in tempo reale e, se più evoluta, gestisca in modo automatizzato le unità di consumo e di produzione in tempo reale al fine di massimizzare l'autoconsumo in tempo reale e tragguardare in siffatto modo la finalità dell'art. 42-bis del Decreto.

Per tale motivo si chiede che la tariffa incentivante di cui al comma 9 dell'art. 42-bis tenga conto anche dei costi di equipaggiamento tecnologico dei contatori e della piattaforma di monitoraggio per il controllo dei flussi energetici orari degli utenti appartenenti ad una REC o ad un AC. Si tenga conto che una REC o un'AC dovranno sostenere l'investimento non solo del suddetto equipaggiamento tecnologico, ma anche quello per l'uso dei supporti trasmissivi fissi o radiomobili per il trasferimento dei dati. Quest'aspetto è molto importante perché promuove la diffusione della cosiddetta "digital energy".

Cumulabilità tariffa incentivante con altri strumenti di incentivazione

Il comma 7 dell'art. 42-bis del Decreto afferma il principio della cumulabilità della tariffa incentivante che verrà determinata per promuovere le configurazioni di REC e di AC con la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si evidenzia che possono essere membri di una REC anche le PMI e che quindi si ritiene imprescindibile che anche la misura del credito di imposta del 6% previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (si tratta dell'ex misura del super ammortamento) di cui usufruiscono le PMI debba essere cumulabile con la tariffa incentivante. Escludendo sempre il comma 7 la cumulabilità della tariffa incentivante con i soli strumenti dello scambio sul posto e delle misure del DM FER 4 luglio 2019, se ne deduce che la tariffa incentivante della REC e dell'AC sia cumulabile invece con altri strumenti incentivanti, come ad es. quelli promossi dalle Regioni. Si chiede di chiarire quest'aspetto nel decreto che verrà emanato dal MiSE ai sensi del comma 9 dell'art. 42-bis del Decreto.

Considerazioni puntuali

Disponibilità informazioni del DSO e perimetro REC

È imprescindibile per la costituzione di una REC che i DSO rendano pubblici su un portale web per ciascuna cabina secondaria tutti i punti di connessione appartenenti alla medesima cabina secondaria. Tali dati devono essere online entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di ARERA relativa alla consultazione 112/2020. Al fine di facilitare il recupero delle informazioni si chiede che sul portale web vengano pubblicate le informazioni riguardanti il codice POD, se il contatore è di prima o di seconda generazione, se è disponibile la misura oraria del contatore e se il contatore è mono o bidirezionale.

In assenza della disponibilità di tali dati da parte del DSO si chiede che le utenze delle REC siano all'interno di un perimetro più esteso ed al più corrispondente a quello definito dal codice di avviamento postale delle utenze.

Occorre che la delibera di ARERA preveda che il DSO comunichi alla REC eventuali cambi di assetto della cabina secondaria tali per cui uno o più POD sono stati trasferiti per esigenze del DSO su un'altra cabina secondaria e chiarisca come dovranno comportarsi la REC ed il GSE ai fini della determinazione delle misure orarie effettive per l'erogazione della tariffa incentivante. Si chiede ad ARERA di chiarire in delibera se l'avverbio "prevalentemente" di cui al primo bullet point del 4.23 vale esclusivamente nel caso di cambio di assetto standard della cabina secondaria. Viceversa è necessario che ARERA definisca in delibera il concetto di "prevalentemente", in quanto gli operatori di mercato hanno la necessità di acquisire l'informazione corretta relativa ai POD che possono partecipare ad una REC al fine di promuovere le iniziative sul territorio.

Disponibilità misura oraria del contatore

Al fine di verificare l'autoconsumo in tempo reale, anche tramite l'uso di sistemi di accumulo, laddove il DSO non è in grado di rendere disponibile il mese successivo la misura oraria effettiva dei punti di connessione aderenti alla REC o all'Autoconsumatore Collettivo (di seguito AC), si chiede che vengano ammesse ai fini della verifica del GSE le misure orarie effettive dei sub-meter installati dalla REC e dall'AC. A tal scopo occorre che il GSE acquisisca sul proprio sistema le misure orarie mensili sia del DSO sia della REC e dell'AC. I dati di misura trasmessi da REC e da AC sono da intendersi autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e non possono essere oggetto di rettifica a seguito dell'avvenuta acquisizione da parte dei sistemi informatici di GSE.

Nel caso in cui il DSO non consegni le misure orarie effettive al GSE in tempo utile per l'erogazione della tariffa incentivante, è compito del GSE sollecitare il DSO alla fornitura delle misure orarie effettive. In tali casi il GSE oltre ad utilizzare le misure orarie effettive consegnate dalla REC e dall'AC dovrà segnalare a quest'ultimi che l'erogazione della tariffa incentivante si basa sull'acquisizione totale o parziale delle misure della REC e dell'AC.

I sub-meter devono essere conformi alla direttiva europea 2004/22/CE (di seguito direttiva MID) e marchiati CE.

Proprietà degli impianti di generazione da fonte rinnovabile e dei sistemi di accumulo in una REC

Con riferimento al punto 3.7 del documento di consultazione si condivide l'interpretazione dell'Autorità in merito alla possibilità che gli impianti di produzione di energia FER e i sistemi di accumulo possano anche non essere di proprietà della REC, purché vi sia un titolo di disponibilità dell'impianto in favore della REC medesima e purché il progetto FER, sebbene non di proprietà della REC, sia stato sviluppato dalla stessa. Tale titolo di disponibilità può anche (e forse soprattutto) essere di natura contrattuale, come ad esempio un contratto di locazione o altro contratto, anche atipico, che abbia come funzione pratica quella di mettere a disposizione della REC in tutto o in parte un impianto di produzione di energia FER, oppure anche come ad es. un contratto di fornitura di energia elettrica da FER. Ciò consentirebbe alla REC non solo di non dover includere necessariamente nel novero degli "azionisti o membri" soggetti proprietari di impianti di produzione, ma anche di cooperare con imprese che per loro caratteristiche soggettive non potrebbero in ogni caso far parte di una REC, come nel caso delle grandi imprese. Si pensi ad esempio al caso di una grande impresa che disponga di fabbricati di grandi dimensioni sui cui tetti siano realizzati impianti fotovoltaici. La REC potrebbe concludere con tali realtà imprenditoriali accordi per la disponibilità di tali impianti, anche di parte di essi ben individuate, alla duplice condizione che vi sia prossimità fisica (gli impianti in questione siano anch'essi nelle "vicinanze" della REC) e che la grande impresa proprietaria degli impianti di produzione energetica FER non svolga quale attività principale quella di produzione energetica e/o di partecipazione a comunità di energia rinnovabile.

Sulla base delle considerazioni precedenti e con riferimento al punto 3.19 e 4.21, si ritiene che il proprietario dell'impianto di produzione di energia FER, anche qualora esso non possa o non voglia far parte della REC come azionista o membro, possa accedere al meccanismo di incentivazione previsto nei commi 7 e 9 dell'art. 42-bis del Decreto, in conformità e nei limiti del divieto di cumulo di meccanismi incentivanti.

Perimetro dell'autoconsumatore collettivo

Con riferimento ai punti 4.4, 4.5 4.6 e 4C la presenza di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile all'interno del medesimo "condominio o edificio" implica che l'autoconsumo collettivo non richieda necessariamente una dimensione condominiale, ben potendo costituirsi anche laddove un condominio non vi sia (ad esempio perché si sia al di sotto dei limiti di unità abitative per la costituzione obbligatoria di un condominio) e comunque a prescindere da una decisione condominiale in senso formale. Qualora poi un condominio sia formato da più edifici autonomi, autoconsumo collettivo si può avere anche tra autoconsumatori che dispongano (anche non a titolo di proprietà) di impianti di produzione collocati su edifici diversi del medesimo condominio. Condominio ed edificio individuano quindi solamente il perimetro entro il quale l'autoconsumo

collettivo può realizzarsi. Si suggerisce l'approvazione da parte dell'autorità di uno standard contrattuale e di una autodichiarazione al fine di consentire la costituzione e la mappatura della presenza delle REC e degli AC all'interno del territorio nazionale.

Ruoli della comunità energetica rinnovabile e dell'autoconsumatore collettivo

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 21 e 22 della direttiva RED, si approva la proposta di ARERA che REC e AC, senza alcun obbligo, possono svolgere anche il ruolo di società di vendita, balance responsible party (BRP) e di balance service provider (BSP).

Energy efficiency first per l'autoconsumatore collettivo

Si considera corretta l'affermazione di ARERA al punto 4.32 del documento di consultazione in cui si afferma: *“Dal punto di vista concettuale, il beneficio da cui deriva il calcolo degli importi erogati dal GSE dovrebbe tenere conto dell'energia complessivamente prelevata, nella medesima ora, da tutti i clienti finali presenti nello stesso edificio o condominio e non solo da quelli che hanno scelto di fare parte della configurazione di autoconsumo collettivo”*. Partendo da questo presupposto si propone che l'AC possa chiedere al DSO il dato aggregato delle misure orarie di tutti i POD di pertinenza dell'edificio, in modo tale che l'AC possa valutare anche di dimensionare la generazione da fonte rinnovabile per i consumi dell'intero edificio indipendentemente dal numero di condòmini che aderiscono all'AC. Si propone che i benefici così come formulati da ARERA al punto 4.39 del documento di consultazione siano riconosciuti all'AC con riferimento alle misure orarie di tutti i POD dell'edificio, questo proprio perché la produzione rinnovabile eccedente il fabbisogno dei membri dell'AC comunque verrà utilizzato da condòmini non membri dell'AC per effetto del concetto di “prossimità del consumo dell'energia immessa in rete”. Questa proposta afferma anche un altro principio da perseguire secondo il Clean Energy Package, ossia “energy efficiency first”.

Ulteriori benefici dell'autoconsumo in tempo reale

Le finalità dell'art. 42-bis del Decreto possono generare effetti benefici sia in termini di adeguatezza, vale a dire che la REC e l'AC sono in grado di soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la generazione da fonte rinnovabile, pertanto in futuro si potrebbe valutare di supportare economicamente la diffusione delle REC e degli AC attraverso un meccanismo simil capacity market, ma soprattutto in termini di bilanciamento all'interno del perimetro della REC e dell'AC; questo perché l'art 42-bis premia l'autoconsumo in tempo reale, anche attraverso l'uso dei sistemi di

accumulo. Se su base oraria la generazione copre parzialmente o totalmente il fabbisogno, significa che su base oraria all'interno del perimetro della REC e dell'AC prelievi dalla rete ed immissioni nella rete sono bilanciati e conseguentemente trae beneficio il sistema, perché sul mercato dei servizi di dispacciamento (MSD) si avrà una minor necessità di movimentare in tempo reale meno flussi energetici. Si propone di valutare la possibilità di assegnare un premio alla REC e all'AC nel caso in cui l'autoconsumo in tempo reale su base quartoraria superi la soglia del 70%. Per le verifiche delle misure quartorarie il GSE potrà utilizzare le misure degli smart meter di seconda generazione laddove disponibili o le misure dei contatori MID della REC e dell'AC. Naturalmente per non creare discriminazione tra configurazione REC e AC e configurazione SEU, tale proposta dovrebbe essere estesa anche a quest'ultima.

Risposte ai quesiti

S1. Quali ulteriori elementi possono essere necessari per meglio identificare l'“autoconsumatore collettivo da fonti rinnovabili” o la “comunità di energia rinnovabile”? Perché?

Si rimanda a:

Combinato disposto lettere a) e d) dell'art. 42-bis comma 4 del Decreto

Definizione di impianto nuovo

Perimetro dell'autoconsumatore collettivo

Configurazioni di una REC

- Disponibilità informazioni del DSO e perimetro REC

S2. Benché l'Autorità non possa presentare, in questa sede, ulteriori considerazioni in merito alla natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”, può essere opportuno raccogliere, in via ricognitiva, elementi utili in merito. Quale potrebbe essere la natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”? Perché?

Si rimanda a:

Natura giuridica dei soggetti REC

S3. Quali ulteriori elementi possono essere necessari per poter accedere alla regolazione prevista nel caso di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” o di “comunità di energia rinnovabile”? Perché?

Con riferimento al capitolo 4.C - Presentazione della richiesta al GSE per accedere alla regolazione prevista nel caso di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” o di “comunità di energia rinnovabile” - al punto 4.21 si riporta che il produttore dovrebbe essere tenuto a presentare al GSE tutta la documentazione necessaria per attestare il rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva 2018/2001 e dall’art. 42-bis del Decreto. Si chiede di prestare particolare attenzione alla definizione di tale documentazione riducendo al minimo l’incartamento necessario e di rendere tale operazione totalmente digitalizzata e telematica. Tutto ciò al fine di semplificare le operazioni burocratiche che troppo spesso rallentano o addirittura paralizzano il mercato. Inoltre molte informazioni che potrebbero risultare importanti possono essere reperite dal GSE attraverso database già esistenti (database dei DSO relativo alle cabine secondarie e database del SII). In generale si ritiene sufficiente per la dichiarazione al GSE delle configurazioni CER e AC che venga trasmessa una delibera del soggetto giuridico costituitosi con l’elenco dei POD dei membri e nel caso di AC anche dei non membri se si accoglie la proposta di cui all’Energy efficiency first per l’autoconsumatore collettivo

Si rimanda alla Definizione di impianto nuovo

S4. Le imprese distributrici potrebbero mettere a disposizione strumenti semplificati al fine di individuare con facilità, sebbene eventualmente in via approssimata, a quali cabine secondarie sono sottesi i punti di connessione di interesse ai fini di questo documento. Quali potrebbero essere tali strumenti (ad esempio: tool on line, risposta previa domanda da parte del produttore referente o del GSE)?

Si rimanda a:

- Disponibilità informazioni del DSO
- Disponibilità misura oraria del contatore
- Disponibilità informazioni del DSO e perimetro REC
- Disponibilità misura oraria del contatore

Si ritiene necessario coinvolgere le imprese distributrici nel processo di sviluppo delle REC. In particolare, si ritiene che si debbano semplificare le procedure burocratiche e le tempistiche per la connessione alla rete delle REC, anche date le dimensioni di potenza contenute delle REC. Al fine di individuare a quali cabine secondarie sono sottesi i punti di connessione di interesse per le REC,

si considera con favore l'esempio di tool online, sulla base di format dell'autorità, utilizzabili sia dagli operatori di mercato che promuoveranno iniziative per la costituzione di REC e di AC sia dal GSE.

S5. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate ai fini della quantificazione forfetaria degli importi unitari oggetto di restituzione da parte del GSE? Perché?

Nessun commento

S6. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate ai fini dell'individuazione delle quantità di energia a cui applicare la restituzione degli importi unitari determinati in modo forfetario? Perché?

Si rimanda a:

- Energy efficiency first per l'autoconsumatore collettivo

S7. Si ritiene che vi siano altri importi che tecnicamente non dovrebbero trovare applicazione per l'energia autoconsumata? Quali e perché?

Si rimanda a:

- Ulteriori benefici dell'autoconsumo in tempo reale

S8. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito alle modalità operative che il GSE dovrebbe applicare ai fini dell'erogazione degli importi forfetari?

In sintesi, il ruolo del GSE dovrebbe limitarsi a registrare la configurazione REC e AC attraverso un'istanza di cui si può definire facsimile ed accompagnata da una delibera della REC e dell'AC con l'elenco dei POD dei propri membri, e nel caso di AC anche dei non membri se si accoglie la proposta di cui al punto Energy efficiency first per l'autoconsumatore collettivo

Il GSE acquisisce le misure orarie effettive dal DSO e dalle REC/AC; nel caso in cui il DSO non trasmette le proprie misure in tempo utile al GSE affinché questi nel rispetto delle tempistiche stabilite eroghi le tariffe incentivanti del MiSE, gli importi forfetari e la valorizzazione dell'energia

elettrica scambiata, il GSE utilizza le misure orarie della REC e dell'AC e le misure quartorarie per il riconoscimento del premio per aver bilanciato su base quartoraria i flussi dell'autoconsumo come da proposta al punto Ulteriori benefici dell'autoconsumo in tempo reale

Il GSE rende disponibili alla REC e all'AC le misure del DSO e viceversa. Il GSE comunica alla REC e all'AC nel corso del mese successivo a quello di delivery di procedere con la fatturazione segnalando se la fatturazione si basa su misure del DSO o su misure parzialmente o totalmente fornite dalla REC e dall'AC. Il mese successivo alla fatturazione il GSE provvede a versare gli importi alla REC e all'AC.

S9. Quali diversi criteri potrebbero essere adottati nel caso in cui non siano disponibili i dati di misura validati su base oraria?

Si rimanda a:

- Disponibilità misura oraria del contatore

Disponibilità informazioni del DSO e perimetro REC

- Disponibilità misura oraria del contatore

S10. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito agli ulteriori elementi di competenza dell'Autorità?

Al fine di incentivare la partecipazione della Pubblica Amministrazione (di seguito PA) alle comunità energetiche potrebbe essere concessa la partecipazione alla medesima comunità di più edifici di proprietà della PA, anche se non appartenenti alla stessa cabina secondaria (alla stregua della concessione dello scambio sul posto altrove) per permettere una gestione più semplice ed efficace degli immobili della PA.

Si rimanda a:

Ulteriori benefici dell'autoconsumo in tempo reale